

# COMUNE DI ROCCASCALEGNA

## (PROV. DI CHIETI)

Via Roma, 12 C.A.P. 66040 Tel 0872/987111 – Fax 0872/987547 C.F. 81001800697 - P.I. 00283210698

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 40-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001

#### PREMESSO:

- che l'art. 15 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 1° aprile 1999 prevede che ciascun Ente, a decorrere dall'1-01-1999, provvede annualmente, al fine di sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, ad individuare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività mediante la costituzione del relativo fondo;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL 22-01-2004, le modalità di utilizzo delle risorse nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- che il Responsabile dell'Area Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del CCNL 22-01-2004 e dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, al fine della corretta certificazione dei costi da parte del Revisore dei conti e per consentire la valutazione di merito sulle scelte negoziali da parte della Giunta, trasmette la presente relazione;

#### VISTI:

- gli artt. da 31 a 34 del CCNL 22-01-2004 per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
- l'art. 4 del CCNL 9-05-2006 per il biennio economico 2004-2005;
- l'art. 8 del CCNL 11-04-2008 per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2008-2009;

#### DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal revisore dei conti dell'Ente. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, del codice civile;
- che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dal revisore dei conti;
- che con deliberazione n. 83 in data 3-12-2011 la Giunta comunale ha provveduto a confermare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica ed a formulare i seguenti indirizzi per la contrattazione:
  - A) Confermare gli emolumenti fissi e con carattere di ripetitività, non essendo intervenute modifiche significative nel corso dell'anno;

- B) Per quanto concerne la produttività applicare la più ampia selettività, come richiesto dal Decreto Brunetta e dal Regolamento comunale, anche in considerazione della notevole esiguità dell'importo relativo a tale voce retributiva accessoria;
- che con determinazioni del Responsabile dell'Area Ragioneria n. 54/F del 12-06-2010 e n. 88/F del 5-10-2011, è stato quantificato il Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente anno 2011;
  - che in data 20-02-2012 è stata firmata l'ipotesi di accordo decentrato sulla destinazione annuale delle risorse decentrate disciplinate dall'art. 31 del CCNL 22-01-2004, relative all'anno 2011.

L'accordo riguarda complessivamente n. 8 unità di personale, di cui una part-time al 50%. Nell'Ente sono state attribuite n. 2 Posizioni Organizzative (Responsabile Area Tecnica e Responsabile Area Ragioneria Cat. D), le retribuzioni di posizione e di risultato del suddetto personale sono poste a carico del bilancio comunale e non del Fondo per la produttività.

Si da preliminarmente atto che, essendo nell'anno 2010 intervenuta la cessazione di una unità di personale a tempo pieno ed indeterminato, il fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente anno 2011 è stato proporzionalmente ridotto.

Si da atto, altresì, del rispetto della norma contenuta all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122, ai sensi del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31-12-2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo annuo dell'anno 2010.

Sulla scorta delle premesse su esposte, il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2011 presenta la seguente composizione:

Totale risorse di parte stabile	€ 16.499,46
Totale risorse di parte variabile (economiche degli anni precedenti)	€ 764,62

Sulla parte stabile del Fondo gravano le seguenti poste di utilizzo c.d. stabile:

ISTITUTI DI PARTE STABILE	SOMME PREVENTIVATE
Progressione economica orizzontale (CCNL 31-03-1999 art. 4)	€ 5.749,40
Indennità di comparto (CCNL 22-01-2004 art. 33)	€ 3.295,14
<b>Totale utilizzo istituti contrattuali stabili</b>	<b>€ 9.044,54</b>

Pertanto il residuo disponibile da destinare agli istituti economici previsti dal vigente CCDI è di € 9.044,54 (16.499,46 - 9.044,54) ai quali si sommano le risorse variabili di € 764,62 per un totale complessivo di € 8.219,54.

Tali somme sono state destinate prioritariamente agli istituti variabili aventi carattere di ripetitività, come si evince dal prospetto che segue:

ISTITUTI DI PARTE VARIABILE CON CARATTERE DI CONTINUITA'	SOMME PREVENTIVATE
Responsabilità di procedimento amministrativo in forma specifica (CCNL 1-04-1999 art. 17, comma 2, lett. f)	€ 4.800,00
Specifiche responsabilità del personale (CCNL 1-04-1999	

art. 17, comma 2, lett. i)	€ 600,00
Indennità di rischio (CCNL 1-04-1999 art. 17, comma 2, lett. d)	€ 720,00
Indennità di maneggio valori (CCNL 1-04-1999 art. 17, comma 2, lett. d)	€ 500,00
Totale utilizzo istituti contrattuali variabili ma con carattere di ripetitività	€ 6.620,00

La residuale somma di € 1.959,54 (8.219,54 – 6.620,00) viene invece destinata alla produttività.

Sulla base delle considerazioni riportate in precedenza si formulano le seguenti **conclusioni**:

- 1) Si dà atto che la spesa derivante dall'ipotesi di CCDI in esame trova copertura a valere sugli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2011, approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 16-05-2011 e pertanto vi è compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- 2) L'ipotesi di CCDI sottoscritta è coerente con le direttive dell'organo politico dell'Ente;
- 3) E' possibile rilevare quale elemento comune a tutte le scelte effettuate dall'amministrazione l'intento di riconoscere ai dipendenti comunali compensi di natura accessoria fortemente legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento di specifici obiettivi ed alla assunzione di specifiche responsabilità;
- 4) Le indennità vengono riconosciute esclusivamente al personale effettivamente esposto a rischi in funzione delle prestazioni lavorative rese e dei macchinari e attrezzature pericolosi utilizzati;
- 5) Per l'anno 2011 sono state confermate le indennità destinate a dipendenti, che non siano incaricati di posizione organizzativa, per specifiche responsabilità connesse a procedimenti complessi (commercio, tributi, anagrafe), talvolta con potere di adozione di atti a rilevanza esterna;
- 6) Da un punto di vista più strettamente contabile, il finanziamento del fondo è garantito dalle disponibilità di bilancio allocate al capitolo 2173 del PEG, destinato al finanziamento del fondo delle risorse decentrate, risorse di competenza 2011 e residui dell'anno 2010 relativi ai risparmi su compensi per lavoro straordinario, mentre alcune poste retributive, quali le indennità di comparto e le progressioni orizzontali, sono stanziati direttamente nei capitoli di bilancio destinati al pagamento del trattamento stipendiale fisso e continuativo;
- 7) Si dà atto che gli importi in corso di pagamento a favore dei dipendenti rientrano nei limiti previsti dal CCDI per ciascun istituto;
- 8) Infine, si dà atto che con l'attribuzione al personale dipendente del trattamento accessorio, di cui all'ipotesi di CCDI sottoscritta in data 20-02-2012, viene comunque rispettata la statuizione di cui al comma 562 della Legge n. 296/2006, in virtù del quale nell'anno 2010 le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non superano il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

La presente relazione, unitamente alla copia dell'ipotesi di CCDI sottoscritta il 20-02-2012 e degli atti connessi, viene trasmessa al revisore dei conti.

Roccascalegna, li 21 febbraio 2012



IL RESP. AREA RAGIONERIA  
(D.ssa Antonella Di Lullo)

*Antonella Di Lullo*